

**Corte di Cassazione, Sezione 6 civile**

**Ordinanza 17 dicembre 2015, n. 25420**

**Integrale**

Famiglia - Separazione personale dei coniugi - Modifica delle condizioni di separazione - Addebito - Affidamento del minore - Regolamentazione del diritto di visita - Provvedimenti economici - Spese straordinarie - Assegno di mantenimento - Spese processuali - Elementi probatori - Valutazione del giudice di merito - Criteri - Sindacato di legittimità - Legge 134 del 2012 - Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 8053 del 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

## ORDINANZA

sul ricorso 21813/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 19/2014 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del 17/06/2014, depositata il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

## RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c.:

"Con sentenza in data 17 luglio 2014, la Corte d'Appello di Salerno ha parzialmente accolto l'appello (così rettammente qualificato il giudizio rubricato come procedimento di modifica delle condizioni di separazione ex articolo 708 c.p.c. e segg.) proposto dalla sig.ra (OMISSIS) contro la pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore che, rigettate le reciproche richieste di addebito, ha dichiarato la separazione personale tra la medesima ed il sig. (OMISSIS), impartendo i provvedimenti relativi alla regolamentazione del diritto di visita della minore (OMISSIS), al suo affidamento, alla determinazione del contributo economico in favore della minore e del coniuge, compensando le spese di lite. Secondo la Corte territoriale, la sentenza di primo grado meritava censura solo nella parte relativa alla mancata previsione della disciplina delle spese straordinarie (poste a carico di entrambi i coniugi al 50%), con il rigetto di ogni altra richiesta della (OMISSIS),

condannata al pagamento di 2/3 delle spese del grado. Avverso la decisione della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione sig.ra (OMISSIS), con atto notificato il 22 settembre 2014, sulla base di quattro motivi, con i quali si duole della violazione dei principi e delle norme in tema di: a) addebito della separazione; b) assegno di mantenimento di figlia e coniuge; c) regolamento delle spese processuali, liquidate in misura abnorme.

Il (OMISSIS) ha svolto difese con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente fondato con riferimento ai motivi secondo e terzo, assorbito il quarto, e respinto il primo.

Quanto a quest'ultimo, infatti, la motivazione della Corte territoriale in ordine alla esclusione degli addebiti (reciprocamente imputati) appare immune da vizi motivazionali e di violazione di legge, risolvendosi il mezzo in una richiesta di riesame e valutazione delle prove ammesse, espletate e valutate (con esito conforme) nei due gradi di merito. Sotto questo specifico profilo, con riferimento alle sentenze (come quella oggetto del presente giudizio) pubblicate oltre il termine di trenta giorni successivo all'entrata in vigore della Legge n. 134 del 2012 (che ha convertito il Decreto Legge n. 83 del 2012), per le quali e' stato dettato un diverso tenore della previsione processuale (al di la' delle formulazioni recate dal ricorso) sostanzialmente invocata (ossia, l'articolo 360 c.p.c., n. 5), le censure si infrangono sull'interpretazione cosi' chiarita dalle SU civili (nella Sentenza n. 8053 del 2014): la riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimita' sulla motivazione. Pertanto, e' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in se', purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Il secondo ed il terzo mezzo, invece, appaiono manifestamente fondati:

a) il secondo (riguardante la misura dell'assegno di mantenimento dell'unica figlia) in quanto la motivazione addotta dalla Corte (ossia, che si tratta di domanda nuova in appello) contrasta il consolidato orientamento di questa Corte (a cominciare da Sez. 1, Sentenza n. 1589 del 1984) secondo cui "Ogniqualevolta si tratta di determinare l'assegno di mantenimento di un coniuge a carico dell'altro, al giudice di secondo grado e' consentito di adeguare al variato potere di acquisto

della moneta l'assegno fissato dal primo giudice, per il mantenimento del coniuge e della prole, non implicando cio' l'esame di una domanda nuova in grado di appello, ma di una pretesa gia' compresa nell'istanza di corresponsione di quanto dovuto per l'indicato titolo", poi ulteriormente definitosi (Sez. 1, Sentenza n. 6312 del 1999) con la precisazione che "Nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio" e, specificamente chiariti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 2006) con il principio a cui pare doveroso dare continuita' e secondo cui "In materia di assegno di mantenimento per il figlio, poiche' si verte in tema di conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, deve ammettersi la possibilita', per il genitore istante, di chiedere un adeguamento del relativo ammontare, alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, in particolare relative alle mutate condizioni economiche dell'obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio. Ne deriva che la proposizione, in primo grado o in appello, di simili istanze o eccezioni non ricade sotto il divieto di "ius novorum", ne' con riguardo al giudizio di primo grado (articolo 183 c.p.c., comma 4), ne' con riguardo al giudizio di appello (articolo 345 c.p.c., comma 1)", b) il terzo (riguardante la misura del contributo di mantenimento del coniuge, affidatario prevalente della minore, non occupata e non occupante la casa coniugale) in quanto la motivazione addotta dalla Corte omette del tutto di valutare il valore economico della casa coniugale rimasta in disponibilita' del resistente, in contrasto con l'orientamento di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 4203 del 2006) secondo cui "In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli".

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c. e articolo 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente fondato".

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche dalle parti dell'odierno giudizio;

che, pertanto, il 2 e 3 mezzo del ricorso devono essere accolti (con assorbimento del 4), respinto il primo con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, che dovra' nuovamente decidere della controversia, in relazione ai motivi accolti, facendo applicazione dei principi sopra enunciati;

che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, va disposto che siano omessi le generalita' e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto e respinto il primo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione.

Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita' e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.